

SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO DELL' ACCORDO DI
PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IL 07/12/2018 PER L'ADOZIONE
DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA NELLA REGIONE LAZIO

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

e

il Presidente della Regione Lazio

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

CONSIDERATO che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

CONSIDERATO che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo-periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;

CONSIDERATO che, con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-664/18), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13 e 23 della direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente con riferimento al materiale particolato PM10;

CONSIDERATO che, con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia in relazione agli articoli 13, par. 1, e 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, per non avere assicurato nei termini ivi previsti, in alcune zone del territorio italiano, il rispetto del valore limite annuale di qualità dell'aria del biossido di azoto (NO₂);

CONSIDERATO che i superamenti oggetto di tali procedure di infrazione interessano anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Zona Valle del Sacco presenta specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità dei venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, fenomeni che producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse;

CONSIDERATO che le particolari condizioni orografiche e meteorologiche della Zona Valle del Sacco interferiscono con il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

CONSIDERATO che nella zona Agglomerato di Roma il traffico veicolare è il settore che maggiormente contribuisce ai superamenti dell'inquinante NO₂;

VISTO l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Lazio e registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293;

CONSIDERATO che, nelle procedure di infrazione comunitarie in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure stesse;

DATO ATTO che il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica dispone di risorse pari a complessivi 220 milioni di euro per le annualità 2021-2028 a valere sul fondo rifinanziato con Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 per il finanziamento, tramite appositi accordi di programma con le Regioni, di misure di risanamento della qualità dell'aria;

VISTO l'interesse manifestato dalla Regione Lazio, con nota acquisita agli atti prot. n. 46685/MATTM del 4 maggio 2021, all'utilizzo della quota di propria competenza delle predette risorse per azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti per le azioni previste nel Piano di Risanamento della Qualità dell'aria in corso di approvazione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha individuato, con l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell'aria (PRQA) di cui alla D.C.R. n. 8/2022, le misure necessarie per garantire un pronto raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

CONSIDERATO che, nella prospettiva di potenziare ed estendere l'attuazione dell'Accordo di Programma del 7 dicembre 2018, e di massimizzarne gli effetti di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed il miglioramento della qualità dell'aria, in linea con quanto previsto all'articolo 5 dell'Accordo, risulta opportuno integrarlo in relazione ai seguenti aspetti: mobilità a basse emissioni, mobilità ciclabile, sistemi di riscaldamento domestico a ridotte emissioni e attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione;

CONSIDERATO pertanto necessario integrare l'Accordo di programma del 7 dicembre 2018, prevedendo ulteriori interventi nelle zone interessate dalle suddette procedure di infrazioni al fine di garantire il pronto raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo unico


(Modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Presidente della Regione Lazio in data 7 dicembre 2018 per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio)

1. All'Accordo di Programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Presidente della Regione Lazio in data 7 dicembre 2018 per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) Nell'articolo 1, comma 3, le parole «Deliberazione di Giunta Regionale n. 536 del 15 settembre 2016 "Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010"» sono sostituite dalle seguenti: «Deliberazione 15 marzo 2022, n. 119 - DGR 305/2021 "Riesame della zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente del Lazio (artt. 3 e 4 del D.lgs.155/2010 e s.m.i.) e aggiornamento della classificazione delle zone e Comuni ai fini della tutela della salute umana" - Aggiornamento della denominazione e dei codici delle zone»;
 - b) Nell'articolo 2, comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

“Prevedere, nel piano di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, che i comuni possano stabilire una differente applicazione delle limitazioni della circolazione ivi previste, all'interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo da novembre a marzo una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di PM10, PM2,5 e del biossido di azoto NO2 e che Roma Capitale, in considerazione della sua estensione territoriale, possa prevedere, in aggiunta, una modulazione delle limitazioni della circolazione in funzione dei livelli di inquinamento misurati o stimati sul proprio territorio.”.
 - c) Nell'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «dei divieti di cui alla lettera a), da applicare entro il 1° gennaio 2019, con veicoli a basso impatto ambientale» sono sostituite dalle parole «delle limitazioni previste nel piano di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi con veicoli nuovi ad alimentazione esclusivamente elettrica, o veicoli euro 6 ad alimentazione elettrica plug-in, ibrida-elettrica, GPL e metano anche bi-fuel»;
 - d) Nell'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo la parola “ciclo-pedonale” sono aggiunte le parole seguenti “e la manutenzione e la messa in sicurezza di quelle esistenti”
 - e) Nell'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la lettera h bis) “promuovere a livello delle zone di cui all'allegato I, mediante la concessione di appositi contributi, la sostituzione dei generatori di calore alimentati a biomassa oggetto delle limitazioni di cui alla lettera h) con impianti a basse emissioni (impianti alimentati a biomassa 5 stelle di cui al DM 186/2017 o pompe di calore anche associate a sistemi di produzione di FER);
 - f) Nell'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole «4 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti «29 milioni di euro»;
 - g) Nell'articolo 4, comma 1, le parole «si riunisce almeno una volta ogni sei mesi», sono sostituite dalle seguenti «si riunisce almeno una volta l'anno»;
 - h) Nell'articolo 6, è inserito il seguente comma 2:

2. Le iniziative informative concernenti le misure finanziate di cui all'articolo 2, evidenziano la fonte del finanziamento ministeriale e riportano il logo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- i) L'allegato I "Individuazione delle Zone agglomerato di Roma e Valle del Sacco ai sensi della DGR 536/2016" è sostituito dal seguente:

Allegato I
Individuazione delle Zone agglomerato di Roma e Valle del Sacco ai sensi della DGR
119/2022



Zone del territorio regionale del Lazio per tutti gli inquinanti ad esclusione dell'ozono

Roma,

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Il Presidente della Regione Lazio
